



Deliberazione n. 115 / PR SP / 2017

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Referendario	Carmelina Addresso relatore
Referendario	Michela Muti

Nella camera di consiglio del 21 settembre 2017 ha adottato la seguente deliberazione;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r. d. 2 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;



Vista la documentazione pervenuta con nota prot. n. 29320 del 31/07/2017 (prot. c.d.c. 3422 del 1/08/2017) a firma dell'Organo di revisione e relativa al primo monitoraggio semestrale del piano di riequilibrio finanziario del comune di Galatina (LE);

Vista l'ordinanza presidenziale n. 92/2017 di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Udito il magistrato relatore, Dott.ssa Carmelina Adesso;

Ritenuto in

FATTO

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26/09/2016, trasmessa alla Sezione in data 3/10/2016 prot. n. 3357, il Comune di Galatina (LE) decideva di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con la successiva deliberazione commissariale n. 140 del 20/12/2016 l'Ente approvava, entro il termine perentorio di 90 giorni prescritto dall'art. 243 bis comma 5 del Tuel, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale 2016/2025 e provvedeva a trasmetterlo a questa Sezione ai sensi dell'art. 243 quater, comma 1, del Tuel in data 21/12/2016 con prot. n. 5004.

In data 9 giugno 2017 con delibera n. 91/PRSP/2017 questa Sezione provvedeva ad approvare il suddetto piano di riequilibrio finanziario, disponendo:

"• che il Comune di Galatina prosegua nelle trattative volte alla conclusione dell'accordo transattivo avente ad oggetto l'importo di € 900.000,00 relativo al conguaglio di energia elettrica, trasmettendo alla Sezione copia dell'accordo medesimo;

• che il Comune di Galatina provveda ad incrementare in Fondo contenzioso in considerazione delle passività potenziali in essere, informando la Sezione sullo stato dei contenziosi pendenti, con particolare riferimento a quelli con gli organismi partecipati;

• che il Comune di Galatina prosegua ed intensifichi le attività di accertamento e riscossione dei propri tributi e la lotta all'evasione tributaria;

• che il Comune di Galatina informi la Sezione sugli esiti dell'attività programmata di alienazione immobiliare."

In data 31 luglio 2017 perveniva la nota prot. 29320 del 31/07/2017, avente ad oggetto la relazione di monitoraggio del primo semestre 2017.

DIRITTO

Secondo il dettato dell'art. 243 bis del Tuel, gli enti con squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario nel caso in cui le ordinarie misure previste dagli artt. 193 e 194 dello stesso testo unico non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono adottare, con deliberazione consiliare, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso.

La procedura di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce, quindi, una terza fattispecie che si aggiunge alla disciplina dettata dagli articoli 242 e 244 del Tuel rispettivamente per gli Enti strutturalmente deficitari e per gli Enti in stato di dissesto finanziario.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

A norma dell'art 243 quater, comma 3, del Tuel, in caso di approvazione del piano di riequilibrio, la competente Sezione regionale della Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

Il medesimo articolo, ai commi 6 e 7, dispone, inoltre, che *"ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti"* e che *"l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto"*.

Alla luce della normativa sopra richiamata, la Sezione ha proceduto all'esame dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Galatina (LE).

1. Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

Le passività indicate nel piano di riequilibrio corrispondono all'importo totale di € 2.834.350,86 e sono tutte riconducibili a debiti fuori bilancio. In particolare, € 1.934.350,86



si riferiscono alla lett a) dell'art 194 Tuel ed € 900.000,00 alla lett. e) del medesimo articolo.

La relazione a firma dell'Organo di revisione riferisce dell'avvenuta estinzione delle rate di debito conformemente alla scansione temporale indicata nel piano.

In particolare, l'ente:

-in data 29/12/2016 ha saldato in favore della Sud Gas s.r.l. la prima rata di € 150.000,00 (su n. 4 rate totali) relativa al debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 600.000,00;

-in data 21/04/2017 ha riconosciuto, con delibera del Commissario straordinario n. 136, il debito fuori bilancio in favore del Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani-Bacino LE/2 di € 1.216.350,86 e ha provveduto al saldo della prima rata di € 202.725,14 (su n. 6 rate totali). Il pagamento delle rate successive è previsto entro il 30/4 degli esercizi finanziari 2018-2022;

-in data 03/04/2017 ha provveduto al saldo, previo riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, dell'importo di € 117.238,90 dovuto in favore di Coroneo Salvatore+3;

Con riferimento al debito fuori bilancio di € 900.000,00, relativo al conguaglio di utenze elettriche, l'Organo di revisione riferisce che sono ancora in corso i contatti per la definizione transattiva della controversia.

Sul piano delle passività potenziali, nel bilancio di previsione 2017, l'ente ha stanziato una ulteriore quota pari ad € 80.000,00 da destinare al fondo contenzioso, in linea con le previsioni del piano di riequilibrio.

Il contenzioso, nel periodo oggetto del monitoraggio, ha subito la seguente evoluzione:

-in data 12/06/2017 è stato pagato il debito di € 40.242,50 (importo capitale € 29.700,00, oltre accessori) nei confronti di Quarta Colosso Saveria, debito già riconosciuto con delibera n. 177/2017;

-con riferimento al contenzioso Maiorano Giovanni ed altri dell'importo di € 133.484,00, si è in attesa del deposito della sentenza della Corte di Cassazione;

-quanto alla controversia Centro Salento Ambiente S.p.a. in liquidazione, l'ente ha formulato al liquidatore una proposta transattiva per il pagamento di € 570.000,00, come risultante dalla perizia contrattuale elaborata dalla società Ria Grant Thorton. La proposta prevede che € 422.000,00 verranno versati nel corrente esercizio (somma già impegnata e conservata a residuo passivo) ed i rimanenti € 148.000,00 saranno pagati in due rate negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Riscossione delle entrate, riduzione delle spese e situazione di cassa.

Con riferimento alle entrate tributarie, nel piano di riequilibrio sono stati forniti i seguenti dati sull'incremento stimato del gettito ordinario dei tributi a regime:

- IMU da € 5.181.931 nel 2016 ad € 5.285.570 nel 2017;
- TARI da € 4.789.573 nel 2016 ad € 6.226.445 nel 2017

- TOSAP da € 150.000 nel 2016 ad € 180.000 nel 2017.

Nella relazione di monitoraggio, l'Organo di revisione ha riferito che *"il gettito incassato, alla data odierna, dei tributi di competenza del corrente esercizio finanziario 2017 è in linea con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione. Si segnala, in particolare, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, prevista in € 190.000,00 e già incassata per € 181.957,44, i Diritti sulle Pubbliche Affissioni previsti in € 35.000,00 e già incassati per € 24.950,40, l'Imposta comunale di pubblicità prevista in € 35.000,00 e già incassata per € 29.115,94"*.

L'Organo di revisione dovrà, in sede di secondo monitoraggio, fornire dati dettagliati sulla riscossione anche con riferimento ai tributi maggiori, in particolare IMU e TARSU/TARI al fine di valutare la conformità del gettito effettivo rispetto alle previsioni del piano.

Sempre con riferimento alle entrate tributarie, nel semestre in esame, l'ente ha provveduto:

- ad approvare le nuove tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali con delibera commissariale n. 149/2016;
- ad emettere avvisi di accertamento IMU per € 490.000,00;
- ad approvare e trasmettere al concessionario per la riscossione ruoli ICI 2011 ed IMU 2012-2013-2014 per un importo di € 529.529,00 (determina n. 789 del 15/06/2017) nonché ruoli TIA 2012, TARES 2013, TARI 2014 per un importo complessivo di € 93.119,02 (determina n. 941 del 13/07/2017).


L'Organo di revisione provvederà, in sede di monitoraggio relativo ai futuri semestri, a fornire dati aggiornati sull'attività di riscossione con riferimento ai ruoli sopra indicati.

Quanto alle entrate extratributarie, è rimasto ancora senza esito il tentativo di alienazione degli immobili di proprietà comunale, sicché le entrate stimate nel piano (valore degli immobili di € 6.821.320,00) non si sono allo stato realizzate.

Sul piano della riduzione delle spese, la nuova Amministrazione comunale, di recente insediamento, ha fissato, con delibera di Giunta comunale n. 2 del 21/07/2017, le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori nella misura prevista dal D.M. 119/2000, con applicazione della riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, l. 266/2005 e deliberando un'ulteriore riduzione volontaria del 5%.

In relazione alla situazione di cassa, l'ente ha inserito nel Piano Economico Finanziario 2017, relativo ai rifiuti solidi urbani, € 839.249,89 per crediti inesigibili (anni 2010-2011-2012) ed € 700.000,00 per fondo crediti di dubbia esigibilità. L'Organo di revisione ha precisato che *"tali poste, oltre a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio.....consentono di migliorare i flussi di cassa in quanto alle stesse non corrispondono costi da sostenere"* e che *"alla data odierna, l'Ente ha incassato la prima rata della tariffa rifiuti; le altre n. 3 rate hanno scadenza rispettivamente in data 31/07-30/09-30/11 p.v."*

Il conto di tesoreria, infine, presenta un saldo positivo di € 748.000,00.



3. Conclusioni

Il Comune di Galatina ha provveduto, nel periodo oggetto di esame, al ripiano della debitoria in conformità con la scansione cronologica prevista nel piano di riequilibrio. Rimangono, tuttavia, ancora aperte le posizioni inerenti al debito per l'energia elettrica ed al contenzioso con il Centro Salento Ambiente S.p.a. Per entrambi i contenziosi sono ancora in corso tentativi di definizione transattiva.

Anche sul fronte delle entrate, sono stati forniti dati in linea con le previsioni del piano, ma limitatamente alla riscossione dei tributi minori (TOSAP, Diritti sulle pubbliche affissioni ed Imposta Comunale sulla Pubblicità).

Quanto ai tributi maggiori ed all'evasione tributaria, allo stato attuale, come evidenziato nella delibera di approvazione del piano, le riscossioni risultano ancora scarse.

Dati aggiornati sull'attività di riscossione dovranno essere forniti in sede di monitoraggio del secondo semestre.

Sul piano delle entrate extratributarie si confermano le difficoltà di alienazione già riscontrate in sede di istruttoria sul piano di riequilibrio, sicché la siffatta tipologia di entrata difficilmente riuscirà a concretizzarsi nel breve e medio termine.

P. Q. M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del D Lgs. 18/08/2000 n. 267,

- accerta, nei limiti indicati in motivazione, sino al 30 giugno 2017, lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Galatina (LE) adottato con deliberazione commissariale n. 140 del 20/12/2016;
- invita l'Ente a comunicare, in occasione del prossimo monitoraggio semestrale, informazioni aggiornate sulle transazioni in essere;
- invita l'Ente a proseguire nelle attività di riscossione dei tributi ed a comunicare, al termine del prossimo semestre, gli esiti delle attività di accertamento e riscossione intraprese;
- invita l'Ente a fornire un aggiornamento, al termine del prossimo semestre, degli eventuali ulteriori debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere;
- invita l'Organo di revisione economico-finanziaria a trasmettere, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del Tuel, a questa Sezione ed al Ministero dell'Interno entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del prossimo semestre, da individuarsi al termine del mese di dicembre 2017, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto:


- al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Galatina;
- al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale;

- all'Organo di revisione del Comune di Galatina.


Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017.

Il Relatore
Carmelina Adesso



Il Presidente
Agostino Crappiniello



depositata in Segreteria

il **21 SET. 2017**.....

Il Direttore della Segreteria
(dott. ssa ~~Marialuce~~ SCIANNAMEO)

